

Modalità di applicazione delle commissioni dal 1/1/2012:

1. La commissione dovuta dalle imprese per la concessione della garanzia è composta dalla somma di:
 - a) spese di gestione (parte variabile calcolata sull'importo dell'operazione, dipendente dalla sua durata);
 - b) copertura del rischio di perdita attesa (percentuale dell'importo dell'operazione).
2. La commissione è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento dell'operazione.
3. La commissione è altresì pagata in unica soluzione al momento del riesame di operazioni già erogate dalle banche secondo le seguenti casistiche:
 - a. Incremento del finanziamento residuo: commissione sull'incremento calcolata secondo gli ordinari parametri;
 - b. Allungamento della durata del piano di ammortamento: commissione calcolata sull'importo residuo come somma della percentuale annua prevista per la remunerazione del rischio per ogni anno di garanzia aggiuntivo e delle spese di gestione calcolate nella misura dello 0,25% (0,15% per le imprese agricole) con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 5.000,00;
 - c. Riduzione delle garanzie a presidio dell'operazione con incremento del rischio o accollo di un finanziamento senza incremento del rischio: commissione pari allo 0,25% dell'importo residuo e compresa tra 500 e 5.000 Euro;
 - d. Variazioni che non comportano incremento del rischio: Euro 500 una tantum;
 - e. Allungamento della durata del piano di ammortamento a seguito della richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti in applicazione dell' "Avviso comune": commissione per le spese di gestione pari allo 0,25% annuo con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 5.000,00.
4. La banca o la società di leasing è delegata dall'impresa a trattenere la commissione e a versarla nel conto corrente indicato da Fidi Toscana.
5. E' fatta eccezione per le garanzie concesse sulle Misure Emergenza Economia e sul Progetto Regionale Giovani Sì, per le quali la garanzia è concessa a titolo gratuito.
6. L'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione.
7. I criteri sopra indicati si applicano alle operazioni che perverranno a Fidi Toscana a partire dal 1 gennaio 2012
8. Per le operazioni a valere sui fondi di terzi in amministrazione continuano ad essere valide le commissioni previste all'interno degli accordi specifici.